

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO**

ANNO 2018**N. 1 del Reg. Delibere Assembleari**

**OGGETTO: ART. 234 D.LGS. 267/2000 E ARTT. 24 E SEGUENTI DELLA L.R. 18/2015.
NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIENNIO 01-
01-2018-31.12.2020.**

Il giorno 09 del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto (09/01/2018) nei locali del Municipio di Aviano, con inizio alle ore 12,30, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci, a seguito di convocazione disposta da parte del Presidente, con nota PEC n. 14-P del 08/01/2018, sono intervenuti i signori:

	Presenti	Assenti
Andrea Attilio Gava, Sindaco del Comune di Caneva	X	
Ilario De Marco Zompit Sindaco del Comune di Aviano	X	
Roberto De Marchi Sindaco del Comune di Budoia	X	

Assiste il Segretario, Angelo Raffaele Petrillo.

Assume la Presidenza della Seduta, il Sindaco di Caneva Andrea Attilio Gava, in qualità di Presidente dell'UTI.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Premesso che:

- l'art. 25, comma 2, della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" prevede che nelle Unioni Territoriali Intercomunali con popolazione fino a 60.000 abitanti la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un solo revisore;
- la legge regionale n. 18/2015 al Capo II disciplina in materia di revisione economico –finanziaria degli enti locali in particolare l'art 26" Elenco Regionale dei Revisori" della L.R. 18/2015 prevede:

“1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche. 2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi.4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.”

- l'art 27 della L.R. 18/2015 disciplina la scelta dei revisori e durata dell'incarico:

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.

2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario all'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.

4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4.

6. La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati.

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

9. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 267/2000 , ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

Richiamato il Decreto n. 44 del 28/02/2017 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto: *Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell' elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).*

Richiamato il Decreto n. 243 del 19/10/2017 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto : *Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell' elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 2017, n. 44;*

Visto che è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione l'avviso per la manifestazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico di revisore per l'Unione Territoriale Intercomunale Livenza – Cansiglio -Cavallo;

Richiamato l'art 25 c. 2 della L.R. 18/2015 con il quale si dispone che l'organo assembleare dell'ente locale nomina il revisore unico nel caso di Unioni Territoriali Intercomunali con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;

Vista la nota del 12/12/2017 prot 13017 della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme con la quale si comunica il verbale del sorteggio e la rosa dei nominativi dell'organo di revisione economico – finanziaria per l'Unione Territoriale Intercomunale Livenza – Cansiglio -Cavallo:

- CASTENETTO GIULIANO
- DE MARCHI EMANUELA
- MIZZARO MICHELE

Visti gli allegati curricula dei nominativi sorteggiati, Castenetto rag. Giulino (allegato A), De Marchi dott.ssa Emanuela (Allegato B) e Mizzaro dott. Michele (Allegato C);

Visto l'articolo 236 del decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità; tra le altre l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

Dato le funzioni ed i compiti dell'Organo di Revisione sono dettagliate nel Regolamento di Contabilità del Comune di Aviano, nelle more dell'adozione di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Aviano con atto n. 90 del 21.11.1997 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 76 del 28.11.2015, per quanto compatibili con le nuove disposizione del D. Lgs. 118/2011;

Visto l'art 27 bis della L.R. 18/2015 che disciplinando i limiti dell'affidamento prevede che ciascun revisore non possa assumere complessivamente più di otto incarichi contemporaneamente, tra i quali non più di quattro in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di due in comuni con popolazione compresa tra i 5.001 ed i 10.000 abitanti e non più di due nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'art 13 c.3 della L.R. 26/2014 o nelle Unioni Territoriali Intercomunali;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 246 del 23/10/2017 con la quale si determina il compenso spettante all'organo di revisione ed indicato nella tabella B del citato decreto;

Preso atto che ricorre il presupposto per la riduzione del 20% del compenso prevista dal decreto n. 246 del 23/10/2017 per il primo incarico triennale;

Ritenuto di applicare il compenso base minimo di euro 11.336,00 previsto dal Decreto n. 246 del 23/10/2017 fissato per le Unioni Territoriali con popolazione fino a 60.0000 abitanti considerata la riduzione del 20% di cui al punto precedente

Dato atto che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico – finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell'ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni;

COPIA

Atteso che:

- i rapporti derivanti dall'incarico di revisione economico-finanziario saranno regolati dallo schema di disciplinare di cui si allega lo schema (allegato D)
- l'Assemblea dei Sindaci deve procedere all'elezione del revisore unico per il prossimo triennio;
- ai sensi del 1 comma dell'art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 la votazione avviene con scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei membri.

Visti i pareri favorevoli del responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con i voti favorevoli unanimi, per alzata di mano

DELIBERA

di nominare, per quanto indicato nelle premesse, Revisore unico dell'Unione Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo, per il triennio 2018/2020, il Sig. CASTENETTO Rag. Giuliano, nato a Povoletto il 07/09/1961, residente a Povoletto in Casali Jacob 7/A, Ragioniere Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine – Sezione A al n. 406 - Revisore contabile n. 112078 di iscrizione (Supplemento straordinario G.U. 18/02/2000, 4ª Serie speciale n. 14);

di determinare il compenso spettante al revisore unico in € 11.336,00 annui da intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente,

di approvare lo schema di disciplinare d'incarico di cui all' allegato d) alla presente deliberazione;

di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale ai sensi dell'art. 234 c. 4;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO**

Comuni di Aviano, Budoia, Caneva

Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 33081 AVIANO

**OGGETTO: ART. 234 D.LGS. 267/2000 E ARTT. 24 E SEGUENTI DELLA L.R. 18/2015.
NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIENNIO 01-
01-2018-31.12.2020.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprimo parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 09.01.2018



IL SEGRETARIO
F.to Angelo Raffaele Petrillo

COPIA

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Andrea Attilio Gava

IL SEGRETARIO
F.to Angelo Raffaele Petrillo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni)

Si attesta che copia del seguente verbale viene pubblicata il 10/01/2017 all'Albo Pretorio on-line (<http://albopretorio.regione.fvg.it/UTILivenzaCansiglioCavallo>) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

lì, 10/01/2018



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Angelo Raffaele Petrillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta eseguibile in data 09/01/2018 (ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003)

lì, 10/01/2018



IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ
F.to Angelo Raffaele Petrillo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL "LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO"

ANNO 2018 N. 4 del Reg. Delibere dell'Ufficio di Presidenza

OGGETTO: **ART. 234 D.LGS. 267/2000 E ARTT. 24 E SEGUENTI DELLA L.R. 18/2015. NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIENNIO 01-01-2018-31.12.2020.**

Il giorno dodici del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto (12/01/2018) nei locali del Municipio di Aviano, con inizio alle ore 13,00, si è riunito l'Ufficio di Presidenza:

	Presente	Assente
Andrea Attilio Gava, Sindaco del Comune di Caneva	x	
Ilario De Marco Zompit Sindaco del Comune di Aviano	x	
Roberto De Marchi Sindaco del Comune di Budoia	x	

Assiste il Segretario, Angelo Raffaele Petrillo.

Assume la Presidenza della seduta, il Sindaco di Caneva Andrea Attilio Gava, in qualità di Presidente dell'UTI.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che:

- l'art. 25, comma 2, della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" prevede che nelle Unioni Territoriali Intercomunali con popolazione fino a 60.000 abitanti la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un solo revisore;

- la legge regionale n. 18/2015 al Capo II disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali in particolare l'art 26 "Elenco Regionale dei Revisori" della L.R. 18/2015 prevede :

"1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche. 2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi.4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione

dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.”

- l'art 27 della L.R. 18/2015 disciplina la scelta dei revisori e durata dell'incarico:

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.

2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario all'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.

4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4.

6. La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati.

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

9. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 267/2000 , ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni,

con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

*Richiamato il Decreto n. 44 del 28/02/2017 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto: **Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).***

*Richiamato il Decreto n. 243 del 19/10/2017 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto : **Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 2017, n. 44;***

Visto che è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione l'avviso per la manifestazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico di revisore per l'Unione Territoriale Intercomunale Livenza – Cansiglio -Cavallo;

Richiamato l'art 25 c. 2 della L.R. 18/2015 con il quale si dispone che l'organo assembleare dell'ente locale nomina il revisore unico nel caso di Unioni Territoriali Intercomunali con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;

Vista la nota del 12/12/2017 prot 13017 della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme con la quale si comunica il verbale del sorteggio e la rosa dei nominativi dell'organo di revisione economico –finanziaria per l'Unione Territoriale Intercomunale Livenza – Cansiglio -Cavallo:

- CASTENETTO GIULIANO
- DE MARCHI EMANUELA
- MIZZARO MICHELE

Visti gli allegati curricula dei nominativi sorteggiati Dott. Castenetto Giuliano (allegato A), De Marchi Emanuela (Allegato B) e Mizzaro Michele (Allegato C);

Visto l'articolo 236 del decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità; tra le altre l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

Dato le funzioni ed i compiti dell'Organo di Revisione sono dettagliate nel Regolamento di Contabilità del Comune di Aviano , nelle more dell'adozione di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Aviano con atto n. 90 del 21.11.1997 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 76 del 28.11.2015, per quanto compatibili con le nuove disposizione del D.Lgs 118/2011;

Visto l'art 27 bis della L.R. 18/2015 che disciplinando i limiti dell'affidamento prevede che ciascun

revisore non possa assumere complessivamente più di otto incarichi contemporaneamente, tra i quali non più di quattro in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di due in comuni con popolazione compresa tra i 5.001 ed i 10.000 abitanti e non più di due nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'art 13 c.3 della L.R. 26/2014 o nelle Unioni Territoriali Intercomunali;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 246 del 23/10/2017 con la quale si determina il compenso spettante all'organo di revisione ed indicato nella tabella B del citato decreto;

Preso atto che ricorre il presupposto per la riduzione del 20% del compenso prevista dal decreto n. 246 del 23/10/2017 per il primo incarico triennale;

Ritenuto di applicare il compenso base minimo di euro 11.336,00 previsto dal Decreto n. 246 del 23/10/2017 fissato per le Unioni Territoriali con popolazione fino a 60.0000 abitanti considerata la riduzione del 20% di cui al punto precedente

Dato atto che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico – finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell'ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Atteso che:

- i rapporti derivanti dall'incarico di revisione economico-finanziario saranno regolati dallo schema di disciplinare di cui si allega lo schema (allegato D)
- l'assemblea dei sindaci deve procedere all'elezione del revisore unico per il prossimo triennio;
- ai sensi del 1 comma dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 la votazione avviene con scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei membri.

Visti i pareri favorevoli del responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

- 1) **di nominare revisore unico** dell'Unione Intercomunale Livenza Consiglio Cavallo il Rag. Giuliano CASTENETTO, per il periodo dall'1.01.2018 al 31.12.2020;
- 2) **di determinare** il compenso spettante al revisore unico in € 11.336,00 annui da intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente;
- 3) **di approvare** lo schema di disciplinare d'incarico di cui all' allegato d) alla presente deliberazione;
- 4) **di trasmettere** copia del presente atto al Tesoriere comunale ai sensi dell'art. 234 c. 4 ;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO**

Comuni di Aviano, Budoia, Caneva

Sede presso il Comune più popoloso di Aviano
Piazza Giacomo Matteotti, 1
33081 AVIANO (PN)

OGGETTO: **ART. 234 D.LGS. 267/2000 E ARTT. 24 E SEGUENTI DELLA
L.R. 18/2015. NOMINA ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA TRIENNIO 01-01-2018-
31.12.2020.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.E.E.LL. e s.m.i, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione.

Aviano, 12.01.2018

IL SEGRETARIO

Avv. Angelo Raffaele Petrillo



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Andrea Attilio Gava

Firmato digitalmente

Il Segretario

Avv. Angelo Raffaele Petrillo

Firmato digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni)

Si attesta che copia del seguente verbale viene pubblicata il 17.01.2017 all'Albo Pretorio on-line (<http://albopretorio.regione.fvg.it/UTILivenzaCansiglioCavallo>) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

li, 17.01.2017

IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

Avv. Angelo Raffaele Petrillo

Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

x in data 12.01.2017 (ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003)

li, 17.01.2017

Il Responsabile dell'esecutività

Avv.. Angelo Raffaele Petrillo

Firmato digitalmente